

Art. 16

(Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)

Il **comma 1** prevede la facoltà del Governo di promuovere intese con le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzate alla revisione delle competenze loro attribuite dall'articolo 80 del DPR 31 agosto 1972, n. 670, in materia di finanza locale.

Il **comma 2** intende rendere definitivo il divieto di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati, introdotto, a carico di Regioni ed Enti locali, dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come sostituito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in attesa di un'organica revisione della normativa di settore a livello comunitario. Come noto, il comma 6 sopra citato ha introdotto, a carico di Regioni ed Enti locali, un blocco temporaneo dell'operatività in derivati, valido *“fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3”*.

Con l'attuale norma vengono apposte, inoltre, alcune modifiche all'articolo 62 sopra citato, di preciso :

- Il comma 2 dell'attuale articolo 62 viene integrato con la precisazione che la disposizione si riferisce agli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Inoltre, a tali enti viene fatto divieto non solo di emettere titoli obbligazionari cosiddetti *“bullet”* (vale a dire con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza) ma anche titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera. L'estensione del divieto alle passività in valuta diversa dall'euro è finalizzata a evitare che le amministrazioni territoriali siano tenute a coprirsi dal rischio di cambio attraverso la stipula di swap di valuta.
- Viene abrogato il comma 3, dell'attuale art 62 sopra citato, che affidava al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di emanare - sentite la Banca d'Italia e la Consob - uno o più regolamenti per individuare le tipologie ammesse di contratti derivati, nonché le componenti derivate, implicite o esplicite, contenute nei contratti di finanziamento e viene sostituito con una nuova formulazione del comma 3 che prevede il divieto alle amministrazioni territoriali di:
 1. stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 2. procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere;
 3. stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.
- Vengono inseriti i commi 3-bis, 3-ter 3 e 3-quater.

In particolare, il comma 3-bis, esclude dal divieto di cui al precedente comma 3 : a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie (cosiddette *“novazioni soggettive”*) senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati; c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura; d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

Il comma 3-ter esclude dal blocco anche la facoltà per gli enti di procedere alla cancellazione, dai contratti esistenti, di eventuali clausole per la risoluzione anticipata del

derivato (cosiddetta “*early termination*”) mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo.

Il comma 3-*quater*, esclude dal divieto anche la facoltà per gli enti di procedere alla cancellazione, dai contratti esistenti, di eventuali componenti opzionali diverse dall’opzione cap acquistate in precedenza dagli enti, mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo.

- Il comma 4 dell’attuale art 62 sopra citato è sostituito con un nuovo comma 4, il quale stabilisce che, nei casi previsti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, il soggetto competente per l’ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.
- Il comma 5 dell’attuale articolo 62 viene sostituito con un nuovo comma 5, il quale stabilisce che la nullità del contratto può essere fatta valere solo dall’ente. Nello specifico, la norma dispone che il contratto derivato o il contratto di finanziamento che include l’acquisto di cap da parte dell’ente, stipulato in violazione delle disposizioni dell’articolo 62 o privo dell’attestazione di cui al comma 4, è nullo.
- Viene abrogato il comma 6 dell’attuale articolo 62 .
- Infine, al comma 10 dell’attuale formulazione dell’articolo 62 sono sostituite le parole “*del regolamento di cui al comma 3*” con le parole “*della presente legge*”, in quanto non si procederà più alla emanazione del regolamento in tema di derivati.